



18/5/90

*Il Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato*

VISTA la legge 25 giugno 1965, n. 2359 e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 12, 13 e 14 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL;

VISTO l'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, sulla regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO in particolare l'art. 1, comma terzo, del D.P.C.M. n. 377 surrichiamato;

VISTO il decreto interministeriale 10 marzo 1987, n. 105 che stabilisce i limiti alle emissioni nell'atmosfera da impianti termoelettrici a vapore;

VISTO il decreto interministeriale 8 maggio 1989 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da grandi impianti di combustione;

VISTO l'accordo procedimentale 24 giugno 1989 riguardante le autorizzazioni per le centrali termoelettriche in esercizio o in costruzione, pubblicato nella G.U. 12 luglio 1989, n.161;

VISTO il proprio decreto 24 giugno 1982, con il quale l'ENEL è stato autorizzato a costruire ed esercire una centrale termoelettrica denominata Brindisi Sud, costituita da quattro sezioni della potenza di 640 Mw ciascuna, sita nel territorio dell'omonimo Comune;

VISTO il proprio decreto 30 luglio 1985, con il quale il predetto Ente è stato autorizzato a promuovere i provvedimenti prefettizi per l'occupazione d'urgenza dei terreni occorrenti per la realizzazione di alcune opere accessorie relative alla centrale sopra citata, tra le quali l'impianto trasporto carbone;

VISTO l'accordo stipulato il 4 agosto 1989 con i rappresentanti della Regione Puglia, della Provincia e del Comune di Brindisi, riguardante le centrali termoelettriche dell'Enel di Brindisi Nord e Brindisi Sud;

per copia conforme all'originale
IL CAPO DIVISIONE DELLA DIVISIONE

A. Ruffa

Ruffa

VISTA l'istanza in data 15 dicembre 1989 e successiva integrazione del 1° marzo 1990, con la quale l'Enel - in conformità dell'accordo del 4.8.1989 surrichiamato - ha chiesto l'autorizzazione all'adeguamento ambientale della centrale di Brindisi Sud mediante la costruzione di impianti per il contenimento delle emissioni inquinanti nelle aree indicate nella planimetria BS 022/01, nonché per la modifica dell'impianto trasporto carbone in "asse policombustibile" attrezzato anche con gasdotto e oleodotto;

VISTE le determinazioni assunte nella riunione del 10.7.1989 dalla Commissione di cui all'art. 13 del citato allegato IV al D.P.C.M. 27.12.1988;

VISTI i pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni indicate dalla predetta Commissione, cioè dai Ministeri per i Beni Culturali e Ambientali, dei Lavori Pubblici e dei Trasporti, rispettivamente con nota del 14 maggio, 9 aprile e 20 aprile 1990;

VISTO il parere favorevole espresso dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, sulla base del rapporto della Regione Puglia, nel rispetto della procedura prevista dal citato accordo del 24.6.1989;

VISTA l'istanza in data 3 maggio 1990 con la quale l'Enel ha chiesto la proroga del termine fissato al 30 luglio 1990 dal citato decreto del 30 luglio 1985 per la ultimazione delle procedure di espropriazione delle aree menzionate nel decreto medesimo;

CONSIDERATO che il predetto Ente è nella impossibilità di rispettare il suddetto termine del 30 luglio 1990 a causa delle difficoltà incontrate nell'acquisizione dei terreni necessari per la costruzione dell'impianto trasporto carbone;

DECRETA

Art. 1

L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica è autorizzato, ai sensi dell'art. 13 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché dell'art. 17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, a costruire ed esercire le opere per l'adeguamento ambientale della centrale termoelettrica di Brindisi Sud, ubicata nell'omonimo Comune, nonché a modificare il relativo impianto trasporto carbone in "asse policombustibile attrezzato", così come descritto nella documentazione allegata alle istanze citate in premessa.

Le aree occorrenti per la realizzazione delle opere suddette sono indicate nell'allegata planimetria generale n. BS022/01 che costituisce parte integrante del presente decreto.



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Edit. A. RUGGIERO

A. Ruggiero

Art. 2

L'autorizzazione di cui al precedente art. 1 è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Per ogni sezione termoelettrica devono essere rispettati, una volta eseguiti gli interventi di adeguamento, i seguenti limiti di emissione:

SO ₂	≤	400 mg/Nm ³
NO _x	≤	200 mg/Nm ³
Polveri	≤	50 mg/Nm ³

calcolati come media mobile di 30 giorni.

Il rispetto dei limiti è indipendente dal tipo di combustibile utilizzato.

I valori limite fissati sono riferiti a gas normalizzati secchi con percentuali di O₂ pari al 6% per carbone ed al 3% per olio combustibile e metano.

- 2) Nel periodo transitorio, intercorrente tra la data della presente autorizzazione e la conclusione dei lavori, devono essere rispettati, per ogni sezione termoelettrica, i seguenti limiti di emissione:

SO ₂	≤	1200 mg/Nm ³
NO _x	≤	650 mg/Nm ³
Polveri	≤	50 mg/Nm ³

calcolati con le modalità di cui al punto 1.

- 3) Il controllo delle emissioni da ogni sezione deve essere effettuato in continuo per le seguenti sostanze: SO₂, NO_x, Polveri e Ossigeno di riferimento.

Le apparecchiature di analisi devono entrare in servizio già in fase di primo avviamento degli impianti, indipendentemente dalla conclusione dei lavori di adeguamento.

I punti di prelievo delle misure vanno scelti in zone significative del percorso dei fumi in uscita, secondo le norme di buona tecnica in attesa di specifica normativa al riguardo.

- 4) Gli interventi di adeguamento debbono essere effettuati entro i seguenti termini:

- per una sezione, a scelta dell'esercente, entro 42 mesi dalla data della presente autorizzazione,
- per le altre tre sezioni con cadenze successive di 6 mesi, a partire dalla data di completamento dei lavori relativi alla prima sezione, per un massimo complessivo di 60 mesi.

- 5) L'esercente dovrà inoltre rispettare i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti, anche derivanti dall'esercizio dell'asse policombustibile attrezzato, nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto di cui all'art. 3, secondo comma del D.P.R. 24.5.1988, n.203; inoltre dovrà adottare tutte le misure tecniche per il massimo contenimento delle emissioni diffuse. In particolare negli impianti compresi gli stoccaggi, nei quali si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano prodotti polverulenti devono essere prese misure per il contenimento delle emissioni.

- 6) In tutte le postazioni della rete di rilevamento della qualità dell'aria, ubicata intorno alla centrale, devono essere installati analizzatori di NO_x entro il 1° giugno 1991.

per copie conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

Dot. M. RUGGIERO

M. Ruggiero



- 7) Nella raccolta e trasferimento delle ceneri volanti con sistemi pneumatici chiusi e filtrazione in continuo dell'aria, deve essere rispettato un valore di emissione delle polveri inferiore a 20 mg/Nm^3 .
- 8) L'esercente dovrà predisporre le condotte di uscita dei fumi per consentire la verifica della funzionalità degli impianti di abbattimento.
- 9) L'esercente deve fornire ai Ministeri dell'Industria, del Commercio e Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità un rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori.
- 10) Devono essere previste idonee opere di minimizzazione, quale opportuno modellamento morfologico del terreno, per il raccordo dell'alveo del fiume Grande con la fascia confinante "all'area terminale" con conseguente rivestimento vegetale.
- 11) Le torri previste lungo il tracciato dell'asse policombustibile attrezzato devono essere impostate alla quota di fondo della relativa trincea.
- 12) L'esercente deve prevedere idonee opere di minimizzazione in corrispondenza delle suddette torri, ricorrendo a rilevati di terra opportunamente modellati e ricoperti di vegetazione, d'intesa con la competente Soprintendenza e concordando con la stessa le tonalità cromatiche delle strutture in rilevato.

Art. 3

I lavori per l'esecuzione delle opere devono avere termine entro cinque anni dalla data del presente decreto, salvo quanto stabilito dal precedente art. 2.

Art. 4

Il termine per la ultimazione delle espropriazioni delle aree necessarie per la costruzione di opere accessorie per la centrale di Brindisi Sud, fissato con il decreto 30 luglio 1985 citato nelle premesse, è prorogato al 30 luglio 1992.

Roma, li

18 MAG. 1990

IL MINISTRO

[Firma]



per copia conforme all'originale
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
P. P. RUFFINO

[Firma]